



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 del 30/03/2020

OGGETTO: AMPLIAMENTO PERIODO DI ESERCIZIO FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI - DPR N. 74/2013.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, dell'andamento tendenziale delle temperature sensibilmente inferiori alle medie tipiche stagionali registrate dalla stazione meteo di Alghero Fertilia,

APPURATO che dalla lettura dei dati meteorologici si evince che nel periodo attuale la media di temperature sta registrando una sensibile diminuzione rispetto ai medesimi periodi degli anni precedenti, anche dell'ordine di 3/4 gradi centigradi;

PRESO ATTO che nei prossimi giorni sono previsti nuovi abbassamenti della temperatura tali per cui si ritiene ancora opportuna l'accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata ed in particolare nelle ore mattutine e serali;

CONSIDERATE anche le richieste pervenute da cittadini;

VISTO il D.P.R. n° 74 del 16 aprile 2013 rubricato "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192*" recante, tra l'altro, disposizioni in merito al contenimento dei consumi energetici;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 2, il quale prevede che, ad Alghero, inserito in zona climatica C, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per dieci ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 3 al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

DATO ATTO che:

- l'art. 5, comma 1 recita: *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”*;

- l'art. 5, comma 2 recita: *“I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1”*;

RITENUTO opportuno, in ragione della situazione evidenziata, adottare un provvedimento autorizzatorio a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che in virtù dell'appartenenza alla zona climatica "C", da cui consegue che la durata giornaliera di funzionamento non deve normalmente superare le dieci ore, nel periodo di ampliamento detto limite dovrà ridursi a massimo 5 ore giornaliere;

VISTO l'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 in relazione alle attività produttive e professionali, in relazione alla necessità di precisare che devono essere ritenuti indifferibili, essenziali ed urgenti tutti gli interventi necessari per eventuali riparazioni e rifornimenti di carburante da riscaldamento;

VISTO il D. L. 25 marzo 2020 n. 19 che reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e s.m.i., l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 5 ore giornaliere e fino al 15 Aprile p.v. compreso;

INFORMA

Che gli amministratori di condominio ed i tecnici che devono adottare interventi sugli impianti, sulle caldaie e provvedere agli adempimenti per il rifornimento del carburante sono autorizzati allo spostamento sul territorio ed alla presenza negli stabili interessati per lo svolgimento di tali attività, le quali devono essere considerate essenziali ed indifferibili per la tutela della salute dei cittadini.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;

AVVERTE CHE

la violazione di quanto disposto con la presente ordinanza comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

DISPONE CHE

si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, ivi compresi social media, poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 8 comma 3, della L. n. 241/90 e s.m.i.;

DÀ ATTO

- che la presente ordinanza, non interessando problematiche di incolumità pubblica, sicurezza urbana e ordine pubblico, non necessita di preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio;
- che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Online, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Sassari, alla Questura di Sassari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Sassari ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Alghero e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo dell'ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini suindicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alghero.

Il Sindaco
Dott. Mario Conoci

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)